



Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 28 APR 2017

OGGETTO: Ordinanza di sospensione del pubblico esercizio "CHUPITERIA SAS" sito in P.zza Mercato n. 13 per giorni 1 (uno) dal 02 maggio 2017

IL SINDACO

Premesso

che con Ordinanza Sindacale n. 70 del 15 dicembre 2016, successivamente integrata e rettificata dall'Ordinanza Sindacale n. 6 del 25 gennaio 2017, per l'urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore provenienti dai pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali con uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione di musica all'interno, sia dal vivo che riprodotta;

Considerato

che ai sensi della citata Ordinanza Sindacale le attività musicale all'interno dei pubblici esercizi devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale senza dar luogo ad emissioni sonore avvertibili all'esterno;

Preso atto

che l'Ordinanza sindacale n. 70/2016 è stata portata a conoscenza di tutti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali, e che gli stessi sono stati informati delle attività di controllo che sarebbero state intraprese dai deputati al controllo;

Visto

che in data 22 aprile 2017 veniva rilevato da personale appartenente al Comando Polizia Municipale alle ore 01:00 circa che il denominato "CUPITERIA SAS" sito alla locale P.zza Mercato n. 13 e gestito dal Sig. **De Falco Salvatore** nato a Napoli il 01.03.1973 emetteva dal locale musica che era udibile all'esterno del locale e per la quale veniva elevato verbale di sanzione amministrativa pecuniaria n. 49/PMC;

Considerato

che la richiamata Ordinanza Sindacale n.70/2016 e ss.mm.ii., prevede per il mancato rispetto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 513,00 e non superiore a € 10.329,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a un massimo di 15 (quindici);

Tutto ciò premesso

ricorrendo la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito, per l'urgente necessità di tutele della salute pubblica e della tutela del riposo delle persone;

Viste la vigenti leggi del settore

Con i poteri e in ottemperanza alle Leggi e ai Regolamenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 secondo il quale *“Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

ORDINA

Al Sig. **DE FALCO SALVATORE** nato a Napoli il 01.03.1973, legale rappresentante della ditta *“CUPITERIA sas”* sito in P.zza Mercato n. 13 la sospensione dell'attività per giorni 1 (uno) dal 02 maggio 2017.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza per la verifica dell'ottemperanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni, dalla data della notifica del presente atto al destinatario, al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dr. Raffaele Russo